

Prot. 21 giugno 2013, n. 22491

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 30 settembre 1994, n. 1196 e successive modifiche;
- VISTO** il Regolamento sugli assegni di ricerca, emanato con Decreto Rettorale 28 aprile 2011, n. 5958, e in particolare l'art. 8, incompatibilità;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, emanato con Decreto Rettorale 20 maggio 2013, n. 17483, e in particolare l'art. 11, comma 10;
- VISTO** il Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell'Università di Pisa, emanato con Decreto Rettorale 29 maggio 2009, n. 7967 e in particolare l'art. 2, comma 2 – Incompatibilità;
- VISTA** la proposta avanzata da alcuni direttori di dipartimento e docenti del Settore culturale 1, che richiedono di emendare l'articolo 8, comma 4, del Regolamento sugli assegni di ricerca allo scopo di consentire agli assegnisti di ricerca la possibilità di svolgere attività didattiche al pari dei dottorandi di ricerca;
- RITENUTO** pertanto, di intervenire sul regolamento sopra richiamato al fine di definire la possibilità per gli assegnisti di ricerca di svolgere attività didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica nei corsi di studio dell'Ateneo per un numero massimo di 40 ore annuali pari a quelle previste per i dottorandi di ricerca;
- VALUTATO** altresì, di intervenire sul Regolamento per il dottorato di ricerca emanato con Decreto Rettorale 20 maggio 2013 n. 17483 per specificare che per attività didattica integrativa deve intendersi anche il supporto alla didattica e sul Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell'Università di Pisa con Decreto Rettorale 29 maggio 2009, n. 7967;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione 5 giugno 2013, n. 196 che ha espresso parere favorevole alle modifiche proposte;
- VISTA** la delibera del 12 giugno 2013, n.149 con la quale il Senato accademico ha approvato le modifiche al Regolamento sugli assegni di ricerca, al Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca e al Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell'Università di Pisa;

DECRETA

Art. 1

1. Sono emanate le modifiche agli articoli 8, comma 4 del Regolamento sugli assegni di ricerca, all'articolo 11, comma 10 del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca e all'articolo 2, comma 2 del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell'Università di Pisa così come di seguito riportati:

- All'articolo 8, comma 4 del Regolamento sugli assegni di ricerca sostituire la frase “*L'assegno è incompatibile con contratti stipulati a qualsiasi titolo con l'Ateneo ad eccezione di prestazioni occasionali per attività seminariali alla ricerca*” con la frase “*l'assegno è incompatibile con contratti stipulati a qualsiasi titolo con l'Ateneo, ad eccezione di:*
 - a) *prestazioni occasionali per attività seminariali relative alla ricerca;*
 - b) *attività di didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica nei corsi di studio entro il limite massimo complessivo di quaranta ore per anno accademico;*”
- All'articolo 11, comma 10 lettera b del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca lettera b sostituire la frase: “*b) attività di didattica integrativa entro il limite massimo di quaranta ore per anno accademico*” con la frase “*b) attività di didattica integrativa e/o attività di supporto alla didattica nei corsi di studio entro il limite massimo complessivo di quaranta ore per anno accademico*”;
- All'articolo 2, comma 2 del Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell'Università di Pisa sostituire la frase “*Nessuno può essere contemporaneamente titolare di più contratti di lavoro autonomo con l'Università di Pisa*” con la frase “*Nessuno può essere contemporaneamente titolare di più contratti di lavoro autonomo con l'Università di Pisa disciplinati dal presente Regolamento*”.

Art. 2

1. Le modifiche di cui all'articolo 1 del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla loro emanazione e sono pubblicate su www.unipi.it.

IL RETTORE
Prof. M. Augello